

S E N T E N Z A

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 143 e 151 cod.civ., nonché carenza e contraddittorietà di motivazione. La Corte di merito avrebbe trascurato di considerare, ai fini della decisione sulla richiesta di addebito della separazione alla V., alcuni elementi essenziali, limitandosi a dare credito alla versione fornita da quest'ultima, secondo la quale la sua relazione extraconiugale sarebbe iniziata solo dopo che le parti avevano raggiunto un accordo per la separazione consensuale. Detta affermazione, di cui il ricorrente assume la falsità, avrebbe dovuto comunque, a suo avviso, essere comprovata dalla resistente. Né il giudice di secondo grado aveva valutato la condotta della V., che avrebbe impedito al coniuge di incontrare i figli, avrebbe fatto ripetutamente cambiare loro domicilio e istituto scolastico, avrebbe iniziato una convivenza more uxorio prima che fossero dati i provvedimenti provvisori, avrebbe poi disatteso gli stessi provvedimenti e dimostrato assoluto disinteresse per i figli, ed in particolare per M. Nemmeno avrebbe tenuto conto la Corte ligure che gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio debbono presumersi causa efficiente del formarsi e consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza che ciascun coniuge, sino alla separazione legale, è tenuto ad evitare, pur se sussista una crisi coniugale, la quale, di per sé, non provoca un allentamento dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 cod.civ.; sicché, ai fini della addebitabilità della separazione, non potrebbe escludersi aprioristicamente la rilevanza della violazione di detti doveri - che comprendono, oltre a quello di fedeltà, anche quello dell'assistenza morale e materiale, della collaborazione nell'interesse della famiglia, e della coabitazione, doveri, tutti, ignorati dalla V. -, anche se verificatasi dopo il deposito del ricorso per la separazione.

2.1. - La doglianza è immeritevole di accoglimento.

2.2.- In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v., ex multis, Cass., sentenze n. 14840 del 2006, n. 12383 del 2005).

Posta tale premessa, deve rilevarsi che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, sia pure in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, può rilevare, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, solo ove esso costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa (v., sul punto, Cass. sentenze n. 20256 del 2006, n. 17710 del 2005).

In ogni caso, l'apprezzamento che la violazione dei doveri medesimi, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, e, in definitiva, la valutazione

circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, costituisce indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, che, pertanto, non può essere censurata in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (v., per tutte, Cass. sentenza n. 9877 del 2006).

2.3. - Nella specie, la Corte di merito ha fornito, del percorso logico che la ha condotta alla negazione di ogni efficacia causale nella crisi coniugale alla infedeltà della V., una motivazione non affetta da carenze né da illogicità, muovendo dal rilievo della ragionevolezza del convincimento del giudice di primo grado, secondo il quale la instaurazione della relazione extraconiugale della donna fu successiva alla crisi del rapporto coniugale, rappresentandone, in qualche misura, l'effetto: convincimento acquisito sulla scorta delle risultanze acquisite, e, in particolare, desunto dalla originaria decisione, assunta da entrambe le parti, evidentemente concordi nel porre fine alla convivenza, di procedere ad una separazione consensuale.

La Corte di merito si è fatta, poi, carico della circostanza che a detta separazione consensuale non si fece realmente luogo, essendosi entrambe le parti attivate per l'avvio di una causa di separazione giudiziale, e che, in particolare, il B. allegò la circostanza che la moglie avrebbe mutato condotta, instaurando la predetta relazione extraconiugale. Il giudice di secondo grado, tuttavia, posta la premessa della preesistenza della crisi coniugale a tale relazione, esattamente ha escluso ogni rilievo, al fini della addebitabilità della separazione alla V., della violazione, da parte della stessa, del dovere di fedeltà, maturata in tale contesto di cessazione di affectio coniugalis. Né, in contrario, per le stesse ragioni, potrebbe assumere, oggi, alcuna rilevanza l'affermazione del ricorrente - del resto tardiva e non suffragata da alcun elemento - secondo la quale egli avrebbe accettato l'allontanamento dalla moglie nella speranza di potersi con la stessa riconciliare.

3. - Con la seconda censura, si lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché carenza di motivazione, in relazione al comportamenti posti a carico del ricorrente, ai fini della pronuncia sull'affidamento dei figli all'ente locale, con collocamento di Ma. presso la madre e di M. presso il padre. La Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u., senza rilevare come esse fossero in contrasto con la parte motiva della relazione dello stesso, e come fossero intervenute a distanza di neanche tre anni dall'epoca in cui il medesimo consulente aveva ritenuto l'attuale ricorrente idoneo all'affidamento di entrambi i figli, affermando altresì la inaccettabilità della soluzione della separazione dei due fratelli. Né il giudice di secondo grado - che non aveva neanche ritenuto di convocare il consulente per chiedere chiarimenti in ordine a tale ingiustificato mutamento di opinione - avrebbe considerato il comportamento incongruo, risultante dalla stessa relazione del c.t.u., della V., che avrebbe cercato di attirare a sé il figlio "permettendogli di non fare i compiti, lasciandolo uscire, regalandogli il motorino" e "ricattando" la figlia, che intendeva vedere il padre, ed infliggendole, per questo, addirittura punizioni. Infine, evidenzia il ricorrente che nella relazione di cui si tratta non si afferma la sua inidoneità all'affidamento dei figli, ma solo la conflittualità con la V., che non potrebbe essere a lui addebitata, derivando, piuttosto, dalla violazione, da parte di quest'ultima, degli ordini del giudice e dei propri doveri.

4.1. - Anche tale doglianza è priva di fondamento.

4.2. - È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, mentre non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorché le critiche mosse alla consulenza siano

specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (v. , tra le altre, Cass., sent. n. 26694 del 2006).

4.3. - Nella specie, la Corte di merito ha assolto in modo compiuto il proprio obbligo di motivazione delle ragioni dell'adesione alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., pur diverse da quelle che lo stesso consulente aveva tratto circa tre anni addietro, in occasione del giudizio di primo grado. Al riguardo, nella sentenza impugnata si dà atto, da un lato, dell'affermazione del c.t.u. in ordine alla adesione dei consulenti di parte alla delineata soluzione della sistemazione logistica dei due fratelli nel senso da ciascuno di essi auspicato, con affidamento degli stessi all'ente locale; dall'altro, della ferma opposizione alla richiamata soluzione da parte della difesa del B.

Ciò posto, il giudice di secondo grado ha, anzitutto, dato conto della ragionevolezza della modifica delle conclusioni del c.t.u., in quanto intervenuta a notevole distanza di tempo, ed avuto riguardo all'acuirsi delle tensioni tra le parti, con il conseguente, inevitabile pregiudizio per lo sviluppo dei figli.

Quindi, dopo una analitica descrizione delle posizioni che sulle risultanze della relazione del c.t.u. avevano assunto i consulenti di parte e le parti medesime, la Corte di merito ha accuratamente dato conto del proprio convincimento al riguardo, stigmatizzando la incapacità dei coniugi - dei quali non ha, comunque, sottaciuto la astratta idoneità ad essere destinatari dell'affidamento dei figli - di pervenire, allo stato, ad un rasserenamento dei loro rapporti nell'interesse degli stessi figli, inferendone la necessità, al fine di non compromettere l'equilibrato sviluppo dei ragazzi, di assegnarne l'affidamento ad un terzo, e, segnatamente, all'Ente locale di residenza.

Ha, infine, precisato il giudice di seconde cure che una siffatta statuizione, escludendo ogni "valenza premiale" nei confronti dell'uno o dell'altro dei coniugi, sottolineava, al contrario, la negatività del comportamento di entrambi con riferimento alla permanente conflittualità delle loro relazioni.

Alla stregua della considerazione della correttezza ed esaustività delle affermazioni in essa contenute, sopra riportate, la statuizione si sottrae ad ogni censura sul piano logico-giuridico.

5. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato ed il soccombente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2600,00, di cui Euro 2500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.